



Progetti di promozione nel quadro del programma cantonale d'integrazione (PCI) dei Grigioni

I. Corsi di lingua

Direttive per l'inoltro di domande

1. Premesse

In virtù dell'art. 58 della legge sugli stranieri (LStr; RS 142.20), la Confederazione versa sussidi finanziari all'integrazione degli stranieri nel settore della promozione dell'integrazione specifica, purché il Cantone e i comuni partecipino adeguatamente. Nel quadro dell'attuazione del programma cantonale d'integrazione (PCI) dei Grigioni (<https://www.gr.ch/IT/temi/Integrazione/IntegrazioneGR/politicadintegrazione/Seiten/kip.aspx>) possono essere finanziariamente sostenute misure di promozione nel settore dell'apprendimento della lingua che promuovono la comunicazione e la comprensione nelle attività quotidiane.

2. Obiettivo

Con la promozione delle competenze linguistiche si mira a migliorare l'autonomia comunicativa degli stranieri in vista delle attività quotidiane, semplificando così il rapporto con le istituzioni e le autorità, con la scuola e nella professione.

I progetti sostenuti sono intesi a offrire in particolare a stranieri senza esperienza nel mondo della formazione e dell'apprendimento un inserimento a bassa soglia nell'apprendimento della lingua locale. Essi devono favorire la comunicazione e la comprensione nel quotidiano e adeguarsi alle necessità, alla situazione di vita e alle condizioni d'apprendimento delle persone interessate. Oltre alla promozione delle capacità linguistico-comunicative, vanno rafforzate la sicurezza nell'impiego della nuova lingua, nonché l'utilizzo nella vita quotidiana.

3. Destinatari

Il sostegno cantonale è destinato esclusivamente a progetti per gli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera, per garantire loro pari opportunità d'accesso alle risorse sociali ed economiche del nostro Cantone. In particolare si tratta di:

- persone entrate in Svizzera per esercitare un'attività lucrativa
- persone entrate in Svizzera nel contesto del ricongiungimento familiare: coniugi, adolescenti di età compresa tra i 16 e i 20 anni e giovani adulti

4. Offerte aventi diritto a sussidi

- Corsi di alfabetizzazione / corsi per imparare a leggere e scrivere
- Corsi d'introduzione e di motivazione per l'apprendimento della lingua locale (corsi di lingua madre - bambino, corsi per genitori alloggiati nelle scuole, ecc.) nonché corsi di comunicazione
- Corsi di lingua orientati alla prassi e all'uso quotidiano ai livelli A1, A2 e B1 secondo QCER¹
- Corsi di lingua settoriali o corsi che vertono sulla professione per lavoratori alloggiati, in collaborazione con i datori di lavoro
- Corsi di lingua con assistenza ai bambini
- Non vi è alcun diritto a un sostegno finanziario del Cantone (art. 27 cpv. 1 OLAdLSA²).

5. Criteri determinanti per il sostegno

In aggiunta ai criteri cantonali di promozione elencati sul sito www.integration.gr.ch, per la valutazione della domanda sono determinanti i seguenti aspetti:

- chiari obiettivi dei corsi e chiare informazioni sul gruppo di destinatari a cui si rivolgono (persone non abituate all'apprendimento, persone abituate all'apprendimento, donne, persone che esercitano un'attività lucrativa, ecc.)
- metodica e procedura nel raggiungimento del gruppo di destinatari
- orientamento alla vita quotidiana e promozione dell'applicazione pratica di quanto appreso
- collegamento e collaborazione con altri offerenti di corsi di lingua della regione

6. Progetti non sostenuti

Di principio, il Servizio specializzato per l'integrazione non versa sussidi a:

- sostegno di persone singole (finanziamento del soggetto)
- progetti senza legame comprovabile con il Cantone
- misure di competenza di strutture ordinarie

7. Requisiti qualitativi

La responsabilità per la qualità dell'offerta e la qualifica degli insegnanti spetta all'ente responsabile. Per un sostegno finanziario devono necessariamente essere soddisfatti i seguenti presupposti:

¹ Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

² Ordinanza relativa alla legge d'applicazione della legislazione federale sugli stranieri e sull'asilo, CSC 618.110

L'ente responsabile dispone di

- una struttura organizzativa con un direttore pedagogico responsabile per questioni specialistiche e didattiche.
- comprovate conoscenze ed esperienza nell'insegnamento delle lingue e nella promozione linguistica nell'apprendimento di una seconda lingua per adulti, preferibilmente con relativo certificato.
- comprovate competenze interculturali ed esperienza nel settore della migrazione e dell'integrazione

Gli insegnanti dispongono di

- comprovata esperienza nell'insegnamento
- un diploma FSEA con formazione supplementare DaZ³ o competenze settoriali equivalenti p. e. certificato "formatore/trice di lingue nell'integrazione"

Le offerte:

- si orientano di principio al Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER), ad eccezione dei corsi per principianti e di motivazione e delle offerte di alfabetizzazione.
- attraverso una classificazione dei partecipanti garantiscono gruppi di apprendimento omogenei.
- usano testi didattici dimostratisi validi, integrano controlli di apprendimento e prevedono regolari colloqui di riscontro dell'apprendimento.
- trasmettono, oltre a competenze linguistiche, anche informazioni utili per affrontare la quotidianità.
- vengono frequentate da almeno 8 (corsi di lingua) o 6 (offerte di alfabetizzazione) partecipanti.
- si svolgono in locali adatti e dispongono dell'usuale infrastruttura di corso.

8. Modalità di sostegno

- I contributi dei partecipanti vanno richiesti nella misura di 7.50 franchi per lezione e di 5.- franchi per lezione in caso di offerte di alfabetizzazione e corsi di comunicazione.
- Per istituzioni che offrono un servizio di custodia bambini, da 8 a 14 bambini il Cantone partecipa con un contributo pari al massimo a 25.- franchi a lezione; se il numero di bambini è inferiore a 8 la partecipazione cantonale corrisponde al massimo a 20.- franchi a lezione. La partecipazione ai costi previamente autorizzata dal Servizio specializzato per l'integrazione è da fatturare separatamente su base semestrale.

³ "Tedesco quale seconda lingua". Lo stesso vale per analogia per il romancio e l'italiano quale seconda lingua.

- I costi per le infrastrutture possono essere assunti solo parzialmente e vengono computati con 5 franchi per lezione.
- La forma giuridica dell'ente responsabile deve essere chiara. Le domande di finanziamento devono essere inoltrate da società o da altri enti (ad. es. istituzioni pubbliche, ditte/organizzazioni private, associazioni). Domande di persone private vengono elaborate soltanto in casi eccezionali.
- L'ente responsabile si impegna a comunicare immediatamente al Servizio specializzato per l'integrazione dei Grigioni modifiche al progetto fondamentali (ad es. modifiche relative agli obiettivi, alle attività, ai destinatari, allo scadenziario, al preventivo, alle date e ai luoghi di svolgimento, ecc.).
- Entro due mesi dalla fine del progetto, l'ente responsabile è tenuto a redigere un rapporto conclusivo e ad allestire un conteggio finale con informazioni dettagliate sui costi effettivi.

9. Inoltro, contatto e consulenza

I progetti vanno inoltrati al seguente indirizzo:

Ufficio della migrazione e del diritto civile dei Grigioni
Servizio specializzato per l'integrazione
"Progetti d'integrazione"
Grabenstrasse 1
7000 Coira

Per questioni relative alla pubblicazione o all'inoltro delle domande è a disposizione:

Adriana Sabatino, responsabile di progetto Promozione dell'integrazione
Tel. 081 257 26 03
E-mail: adriana.sabatino@afm.gr.ch